



UNARMA
ASSOCIAZIONE SINDACALE CARABINIERI

CONVENZIONE COMMERCIALE

TRA

UNARMA Associazione Sindacale Carabinieri. con sede in Roma, C.F. 96430430585, qui rappresentata dal Segretario Generale Pro Tempore Antonio Nicolosi, in seguito denominata "il "mandante".

La società **CONERO SVAPO SRL** con sede legale e sede operativa in via

MANZONI 65 OSIMO (AN) P.IVA e C.F. **02836530424** in persona del legale

rappresentante preposto (sig./sig.ra) **ESPOSITO GIOVANNI MARCO** di seguito denominata il "mandatario".

PREMESSO CHE:

UNARMA Associazione Sindacale Carabinieri è proprietaria del sito internet Unarma.it e Unarma.com che si propone di rafforzare il potere di acquisto del consumatore e contemporaneamente rappresenta un valido incentivo al consumo.

Il circuito è composto da migliaia di tesserati e aziende convenzionanti i quali hanno aderito, allo stesso, attraverso convenzioni sul sito internet con le quali, il circuito, ha stretto speciali accordi. L'elenco aggiornato degli accordi è disponibile on-line su www.unarma.it/convenzioni.

Il documento allegato "Condizioni di convenzione" al presente atto si ritiene parte integrante dello stesso.

Il "mandatario" ha potere decisionale e di firma per il presente accordo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

A. VALIDITA' DELLE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

B. OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Il "mandante", si impegna ad inserire il "mandatario" nel circuito convenzioni del sito internet "Unarma.it", pubblicizzando pertanto il presente accordo ai propri iscritti.
2. Il "mandatario" si obbliga, per la durata del presente accordo, ad applicare agli iscritti dell'Associazione "Unarma a.s.c." le offerte promosse, si obbliga altresì a far pervenire al "mandante" tutto il materiale necessario per pubblicare l'accordo di

convenzione sul sito www.unarma.it; un file del logo in vettoriale e/o ad alta risoluzione; elenco dei punti vendita in formato excel; un testo descrittivo del brand e dei servizi offerti in convenzione (doc, doxc, txt - 400 caratteri massimo); 1 o 2 immagini istituzionali; il layout di promozione della convenzione in diversi formati: 1000x1000 pixel (per il web); 1400 x 440 pixel (x il web); 145x195 cm (per la stampa). Si precisa che il layout deve indicare: la percentuale di sconto garantito; il riferimento all'associazione sindacale Carabinieri "Unarma a.s.c." o ai destinatari della convenzione "I tesserati Unarma a.s.c." e le modalità per ottenere lo sconto.

3. Il "mandante" ed il "mandatario" concordano che la trasmissione dell'offerta diversa da come stabilito al punto "2", è da considerarsi nulla, pertanto non sarà visibile agli utenti.
4. Al fine di rendere il presente accordo di convenzione attivo, fruibile ed efficiente, è necessario che il "mandatario" si impegni a comunicare tempestivamente a tutto il personale interessato, dai responsabili delle sedi periferiche, la presente convenzione avendo cura che l'iscritto di "Unarma a.s.c." sia riconosciuto lo sconto concordato. Il mandante si impegna inoltre ad inserire la denominazione "Unarma a.s.c." nell'elenco convenzioni presente in cassa e sul proprio sito (ove presente) e ad esporre l'adesivo di riconoscimento del circuito fornito.
5. Qualora il "mandante" fosse in possesso di documentazione attestante la mancata applicazione dello sconto promesso al tesserato di "Unarma a.s.c.", dovrà darne comunicazione al "mandatario", il quale provvederà a contattare il tesserato riservando allo stesso un'offerta particolarmente vantaggiosa per sopprimere al disagio procurato.
6. Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere approvata dalle parti per iscritto.
7. Si stabilisce che il mancato rispetto dei punti "5" ed "6", oltre che essere causa di cessazione immediata del presente accordo, siano azioni lesive dell'immagine e dell'onore del circuito "Unarma a.s.c.".
8. Le parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione od esecuzione del presente contratto sarà esclusivamente competente il foro di Roma.

C. ESCLUSIVA

1. La convenzione non obbliga nessuna delle due parti ad un rapporto di esclusiva.

D. UTILIZZO DEI MARCHI E PROMOZIONE

1. Al fine di supportare la convenzione e di evidenziare le offerte, entrambe le parti hanno il diritto di utilizzare reciprocamente i marchi, e/o loghi del contraente a scopi informativi, promozionali e pubblicitari. "Unarma a.s.c." potrà utilizzare i marchi e/o loghi del "mandatario" sul proprio sito www.unarma.it, sulla guida semestrale, sull'APP, nelle newsletter e mailing list; su materiale pubblicitario e informativo sia online che offline. Le parti si danno espressamente atto che ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante o relativo al logo di Unarma a.s.c. resterà di esclusiva proprietà di Unarma a.s.c.. In particolare, e senza limitare quanto precede, l'eventuale apposizione del marchio o del logo di Unarma a.s.c., non attribuisce ad alcuna parte diritto o pretesa sugli stessi e le parti non avranno diritto di utilizzare reciprocamente detti marchi se non con riferimento all'attività svolta in esecuzione del presente contratto e non potranno in alcun modo farne uso per scopi diversi.
2. Il "mandatario" non potrà in alcun modo associare il marchio di Unarma a.s.c. a dati e/o materiale osceno, diffamatorio, illegale o altrimenti lesivo, turbativo, o in violazione di



diritti di terzi e/o leggi e regolamenti. Qualora ciò dovesse verificarsi il "mandatario" dovrà cessare immediatamente tale comportamento, mentre il "mandante" si riserverà di promuovere le azioni necessarie per ottenere il risarcimento dei danni.

3. Entrambe le parti si presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa del marchio, ferma restando la piena autonomia e discrezionalità di Unarma a.s.c. nell'adozione di ogni misura che riterrà opportuna ai fini di quanto sopra.

E. DURATA

1. La convenzione ha durata di un anno (1) dalla data di stipula e si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta delle parti, da inoltrare a mezzo raccomandata RR. 60 giorni prima della scadenza.

Timbro e Firma del "mandatario

Roma, 16/11/2020

CONERO SVAPO S.R.L.
Via Manzoni, 65
60027 OSIMO (AN)
P.IVA: 02836530424

Timbro e Firma del "mandante"

Unarma a.s.c.

Roma, 16/11/2020

UNARMA A.S.C.

Il Segretario Generale

Antonio Nicolosi



ALLEGATO NR 1/1
CONDIZIONI DI CONVENZIONE

Il "mandatario" si impegna per la durata del presente accordo, ad applicare ai tesserati Unarma a.s.c. e loro familiari, un trattamento economico che preveda uno sconto dal tariffario vigente su prestazioni e servizi, nello specifico:

1. ENTITA' DELLO SCONTO:

**TUTTE LE PERSONE CONVENZIONATE AVRANNO DIRITTO AL 25% DI SCONTO
SULLA CATEGORIA AROMI E LIQUIDI PER SIGARETTA ELETTRONICA**

2. LIMITAZIONE DELLO SCONTO:

LE LIMITAZIONI AL CATALOGO SONO PER I BRAND:

"DREAMODS" – "BLAQ" NELLA SUDETTO CATEGORIA

3. MODALITA' DI ACCESSO ALLO SCONTO:

I tesserati Unarma asc usufruiscono degli sconti stabiliti al punto "1", presentando alla cassa la Unarma Card prima dell'emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale.

Per ulteriore approvazione:

Timbro e Firma del "mandatario"

Roma, *16/11/2020*
.....
CONERO SVAPO S.R.L.
Via Manzoni, 65
60027 OSIMO (AN)
P.IVA: 02836530424

Timbro e Firma del "mandante"

Unarma a.s.c.

Roma, *16/11/2020*
.....
UNARMA A.S.C.
Il Segretario Generale
Antonio Nicolosi

Foglio1

NEGOIZIO	COMUNE	PROVINCIA
GROTTE CENTER	CAMERANO	ANCONA
CENTRO MIRUM	ANCONA	ANCONA
COLLEMARINO	ANCONA	ANCONA
MACERATA	MACERATA	MACERATA
AREZZO	AREZZO	AREZZO
FANO	FANO	FANO

Foglio1

VAPEITALIA STORE
INDIRIZZO
VIA DEL CAMPO D'AVIAZIONE 17 PRESSO C.C. GROTTE CENTER
VIA VALENTI 2, PRESSO CENTRO MIRUM
VIA MONS. EGIDIO BIGNAMINI 29
CORSO CAVOUR 67/A
VIA VITTORIO VENETO 29
VIA ROMA 9

VAPEITALIA

NEGOZIO DI SIGARETTE ELETTRONICHE, PRESENTE NEL TERRITORIO SIA CON SHOP FISICI NELLE MARCHE ED IN TOSCANA SIA CON UN PORTALE ON LINE AL SITO WWW.VAPEITALIA.IT GARANTISCE UNA CONVENZIONE A TUTTI I TESSERATI UNARMA APPLICANDO LO SCONTONE DEL 25% SUI PRODOTTI CATEGORIZZATI COME AROMI E LIQUIDI PER SIGARETTA ELETTRONICA, CON ESCLUSIONE SUI BRAND “DREAMODS” E “BLAQ”.